



The Italian Institute
of Artificial Intelligence
for Industry

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231***

**ADDENDUM A2
PRESIDI PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA**

Ente	Fondazione “Istituto Italiano di Ricerca sull’Intelligenza Artificiale per l’Industria”
Cronologia	
Data	Breve descrizione
18 luglio 2025	Adozione del Modello di Fondazione “Istituto Italiano di Ricerca sull’Intelligenza Artificiale per l’Industria”

INDICE

ADDENDUM A2.....	1
PRESIDI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.....	1
1. INTRODUZIONE	3
1.1. PREMESSA	3
1.2. IL CONTESTO NORMATIVO.....	12
1.3. LE SANZIONI PREVISTE DALLA L. 190/2012	15
1.4. APPLICABILITÀ AD AI4I DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ...	15
1.5. LA LEGGE ANTICORRUZIONE E IL D. LGS. 231/2001.....	16
2. PRESIDI PER LA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE	17
2.1. DESTINATARI.....	17
2.2. METODOLOGIA	17
2.2.1. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE	18
2.2.2. ANALISI DEL CONTESTO.....	19
2.2.3. MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO.....	20
2.2.4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	23
2.2.5. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE.....	23

1. INTRODUZIONE

1.1. PREMESSA

Con riferimento alla normativa anticorruzione di cui agli Addendum del Modello (Addendum 1, Addendum 2, Addendum 3), si ritiene doveroso anticipare alcune considerazioni che afferiscono all'applicabilità, in generale, della normativa anticorruzione pubblicistica e, nello specifico, *inter alia*, della Legge n 190 del 6 novembre 2012 e del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, di cui meglio di dirà nel prosieguo.

Va precisato, a riguardo, che la normativa anticorruzione impone obblighi nei confronti di diversi soggetti dell'ordinamento giuridico, talvolta identificandoli in modo chiaro ed univoco (ad esempio, soggetti che possono rientrare nella nozione di "Amministrazione Pubblica"), talvolta identificandoli facendo riferimento a diversi istituti (società, società a controllo pubblico, società partecipate, enti di diritto privati, fondazioni, ecc.), con la conseguenza che si rende necessario, di volta in volta, procede con un'attiva di tipo interpretativo e definire l'applicabilità o meno di alcune previsioni normative, anche secondo un principio (più volte richiamato dalla stessa normativa) di "compatibilità". Il concetto di compatibilità, per l'appunto, lascia intendere che le disposizioni di legge sopra richiamate devono essere adattate o limitate in funzione delle caratteristiche specifiche dell'ente, ossia alla natura, alla struttura e allo scopo dell'ente stesso.

Per tale ragione, la Fondazione ha operato approfondimenti specifici volti a valutare l'applicabilità della normativa anticorruzione.

In particolar modo, il suddetto approfondimento non può che prendere le mosse dall'ambito di applicazione soggettiva della Legge 190/2012 che, nel definire i soggetti ai quali si applicano gli obblighi anticorruzione, opera un rinvio all'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, che testualmente recita:

"1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da

amministrazioni pubbliche;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. **La medesima disciplina** prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, **in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse** disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici."

Premesso quanto sopra, di seguito la Fondazione ha svolto una disamina per valutare l'applicabilità nei propri confronti della Legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 al fine di definire a quali obblighi anticorruzione, in quanto compatibili, Al4I è tenuta a ottemperare.

Posto che non vi sono dubbi sul fatto che la Fondazione non rientra nel campo di applicazione soggettivo di cui ai commi 1) e 2) let. a) e b) dell'art. 2 – bis del D. Lgs. 33/2013, occorre, preliminarmente, verificare se, invece, la Fondazione sia in possesso dei requisiti di cui alla let. c) del suddetto articolo 2 – bis, ossia:

1. bilancio superiore a cinquecentomila euro;
2. attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni;
3. totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo designati da pubbliche amministrazioni.

Ai fini della verifica circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 – bis co. 2 let.c), sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:

1. la natura giuridica di Fondazione Al4I;
2. la riconducibilità della Fondazione ad una persona giuridica di diritto privato o di diritto pubblico;
3. l'assoggettamento di Al4I all'esercizio di poteri di vigilanza da parte della Pubblica Amministrazione;
4. l'assoggettamento di Al4I all'esercizio di poteri di controllo da parte della Corte dei Conti

- nelle forme previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;
5. l'incidenza della contribuzione pubblica sulle fonti di finanziamento della Fondazione;
 6. la designazione totalitaria dei componenti degli organi di amministrazione e indirizzo della Fondazione da parte della Pubblica Amministrazione,
- osservando che:
4. la Fondazione “*Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria*” è stata istituita dall'art. 62 – bis del Decreto-legge n. 73 del 2021 (novellato dall'art. 16 del DL n. 95 del 2025);
 5. sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;
 6. i Ministeri fondatori di cui sopra hanno costituito il patrimonio della Fondazione, il quale è articolato in un fondo di dotazione, destinato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione;
 7. sono organi della Fondazione: (i) il Presidente; (ii) il Consiglio di Sorveglianza; (iii) il Direttore; (iv) il Comitato Scientifico; (v) il Collegio dei Revisori;
 8. ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e ha la rappresentanza legale della Fondazione, cura le relazioni istituzionali e pubbliche della Fondazione e promuove l'attività formativa e di divulgazione;
 9. ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, il Consiglio di Sorveglianza è composto da quattro membri, compreso il Presidente, nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il suddetto Organo, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, ha funzioni di indirizzo e supervisione, e, in particolar modo, ha il compito di nominare il Direttore al quale, ai sensi del comma 2, let. m) dell'art. art 13 dello Statuto, può delegare gli atti e le operazioni di gestione e amministrazione ordinaria della Fondazione di cui all'art. 5, co. 4 del medesimo Statuto;
 10. ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Direttore è nominato dal Consiglio di Sorveglianza, ed è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale e del piano programmatico triennale approvati dal Consiglio di Sorveglianza, esercita i poteri di amministrazione della Fondazione, ed esercita i poteri di cui alle deleghe previste dall'art. 5, co. 4 dello Statuto;
 11. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Sorveglianza, e ha il comitato, secondo quanto previsto

dall'art. 16 dello Statuto, di contribuire alla definizione degli indirizzi relativi al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della Fondazione, attraverso l'esercizio di funzioni tecnico – scientifiche, consultive, esprimendo pareri non vincolanti sottoposti al Consiglio di Sorveglianza e ai Membri Fondatori della Fondazione. Il Comitato scientifico, infatti, può proporre linee in indirizzo strategico e/o operativo e può esprimere pareri non vincolanti, in relazione a: (i) protocolli delle attività scientifiche di ricerca; (ii) la correlazione tra attività scientifiche di ricerca e il piano programmatico dell'attività scientifica; (iii) il piano strategico pluriennale e la relazione biennale concernente i risultati dell'attività svolta dalla Fondazione; (iv) la valutazione e la definizione dei programmi formativi relativi all'ambito di attività della Fondazione. Il Comitato, inoltre, redige un rapporto sull'attività svolta dalla Fondazione che prende in considerazione anche l'impatto che la suddetta attività ha avuto sul sistema nazionale di ricerca.

Dalle osservazioni di cui sopra, è possibile addivenire alla seguente conclusione.

In ordine ai requisiti previsti dall'art. 2 – bis, co. 2, let. c) del D. Lgs. 33/2013, la Fondazione:

1. possiede il requisito del bilancio superiore a cinquecentomila euro, poiché secondo le FAQ pubblicate dall'ANAC in data 8.12.2022, il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro deve essere valutato prendendo in esame il maggior valore tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione;
2. ad oggi, non possiede pienamente il requisito dell'attività finanziata in modo maggioritario nell'ultimo triennio dalla pubblica amministrazione: l'attività della Fondazione risulta essere, infatti, finanziata dai Ministeri Fondatori. Tuttavia, essendo la Fondazione una start – up che non ha ancora concluso i due esercizi finanziari, risulta, ad oggi, non essere ancora pienamente integrato il requisito di cui all'art. 2 – bis comma 2 lett. c) relativo “all'attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni”. Si ritiene, tuttavia, che, concluso l'esercizio fiscale relativo all'anno in corso, anche il suddetto requisito risulterà pienamente integrato.

Più complessa, invece, risulta essere l'ultimo requisito, ossia il fatto che “la totalità dei componenti dell'organo amministrativo o di indirizzo” sia designata dalla pubblica amministrazione.

In merito, al fine di poter procedere all'identificazione dell'organo amministrativo o dell'organo di indirizzo, è necessario avere riguardo allo Statuto e, al suo interno, al ruolo del Consiglio di Sorveglianza (unico organo di nomina pubblicistica), del Direttore e del Comitato Scientifico.

Orbene, per quanto riguarda il Consiglio di Sorveglianza, l'art. 13 dello Statuto prevede che lo stesso abbia funzioni di "indirizzo e supervisione". Non vengono identificati poteri di "amministrazione".

Ed invero, l'art. 13, comma 2, lett. m stabilisce che il Consiglio di Sorveglianza **può delegare** il Direttore alla deliberazione degli *"atti ed operazioni di cui all'art. 5, comma 4, indicando limiti e condizioni"*, norma, quest'ultima, che contempla una serie di attività tipicamente amministrative.

Nell'esercizio di tale potere, con delibera del 14 marzo 2025 il Consiglio di Sorveglianza ha delegato al Direttore i poteri elencati proprio nell'art. 5, comma 4 dello Statuto, tra i quali si annoverano: la stipula di contratti, operazioni bancarie, operazioni finanziarie, ecc.

Si noti che in alcuni casi (ad esempio, la stipula di contratti attivi superiori a Euro 5 milioni) deve avvenire *"previa delibera Consiglio di Sorveglianza"*: tale formulazione, sembra potersi intendere quale esercizio del potere di supervisione (e, quindi, di controllo), più che esercizio di uno specifico potere, che, in effetti, sarà poi esercitato dal Direttore. Ne è una conferma l'inciso dell'art. 13, comma 3, lett. h), secondo il quale Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Direttore **adotta le delibere aventi ad oggetto le operazioni di cui all'articolo 5, comma 4, salvo che le competenze non siano state delegate al Direttore ai sensi del comma 2, lettera m) del presente articolo**": in altre parole, il Consiglio di Sorveglianza sembra essersi spogliato del potere di amministrazione, che compete sostanzialmente al Direttore.

Ad ulteriore ed ultima conferma di quanto precede, si richiama l'art. 14 dello Statuto, che, espressamente, prevede che il Direttore *"esercita i poteri di amministrazione e direzione della Fondazione, esercita le deleghe di cui all'art. 13, comma 2, lettera m)"*: potere, quindi, di tipo amministrativo.

Alla luce di quanto precede, si può ritenere che il potere amministrativo in seno alla Fondazione sia esercitato dal Direttore che, come già anticipato, viene nominato dal Consiglio di Sorveglianza: nessuna ingerenza, di conseguenza, da parte dalla pubblica amministrazione.

Passando all'esame del requisito della nomina della totalità dei componenti dell'organo di indirizzo da parte della pubblica amministrazione, si rappresenta quanto segue.

Già si è detto, in merito, che l'art. 13 dello Statuto prevede che il Consiglio di Sorveglianza abbia funzioni di “indirizzo” della Fondazione.

Ora, risulta ancora una volta necessaria la lettura dei poteri del Consiglio di Sorveglianza, soffermandosi sul potere di “indirizzo” e distinguendolo da quello di “supervisione” o, in altre parole, monitoraggio e controllo.

Al di là dei poteri di nomina, si legge nell'art. 13 che il Consiglio di Sorveglianza “sovrintende al generale coordinamento delle funzioni di controllo interne”, “verifica periodicamente l'insorgenza di conflitti di interesse”, “vigila sull'andamento generale della Fondazione, “esegue una verifica periodica della compatibilità delle cariche dei componenti degli organi con altre attività”, ecc.: si tratta, invero, di poteri di “supervisione” o controllo.

Quanto, invece, al potere più specifico di “indirizzo” si rinvengono le seguenti previsioni dell'art. 13, comma 3, secondo le quali il Consiglio di Sorveglianza:

1. “procede all'approvazione, **sentito il Comitato Scientifico, del piano strategico pluriennale”;**
2. “approva annualmente, **sentito il Comitato Scientifico, gli aggiornamenti al piano strategico pluriennale e il piano programmatico triennale”** documento, questo, che include anche il “piano dell'attività scientifica corredata di specifici obiettivi in relazione ai diversi ambi della ricerca”;
3. “approva il documento contenente il fabbisogno, le modalità di reclutamento e di gestione del personale”;
4. Ecc.

Ora, è chiaro che nella definizione delle politiche generali di “indirizzo” della Fondazione rivesta un ruolo determinante il Comitato Scientifico, organo eletto dal Consiglio di Sorveglianza e che, infatti, a mente dell'art. 16, comma 1 dello Statuto “**contribuisce alla definizione degli indirizzi relativi al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico”.**

D'altra parte, il Comitato Scientifico gioca un ruolo determinante nella valutazione scientifica dell'attività svolta dalla Fondazione, essendo chiamato a redigere un rapporto ai fini della predisposizione della “*relazione (...) sulle attività svolte e programmate*” ai sensi dell'art. 6, comma

2 dello Statuto.

Le summenzionate previsioni portano a ritenere plausibile che il potere di “indirizzo” della Fondazione, se non può essere completamente posto in capo al Comitato Scientifico, è, quantomeno, con questo condiviso.

È d'altra parte, senza il “contributo” del Comitato Scientifico, difficilmente il Consiglio di Sorveglianza potrebbe esprimere l'indirizzo della Fondazione, difettando del supporto tecnico-scientifico necessario a tal fine.

La lettura dello Statuto pone, pertanto, un interrogativo sull'ultimo requisito oggetto di analisi: e, cioè, sul fatto che la **totalità** dei componenti dell'organo di indirizzo siano nominati dalla pubblica amministrazione, posto che, come pare dalla lettura delle previsioni statutarie, gli atti nei quali si estrinseca il potere di indirizzo della Fondazione sono, quantomeno, **condivisi** tra il Consiglio di Sorveglianza ed il Comitato Scientifico, in assenza del quale difficilmente il Consiglio di Sorveglianza potrebbe assumere decisioni.

Viceversa, non sembrerebbe possibile, invece, ricondurre la definizione di “organo di indirizzo” ai fini dell'applicabilità delle normative in esame al solo Comitato Scientifico, posto che il suddetto organo **non esercita un ruolo strategico** e, soprattutto, **decisionale**, bensì consultivo, limitandosi a fornire indicazioni di carattere tecnico – scientifico ed emettere pareri non vincolanti nella definizione delle linee di indirizzo scientifico e strategiche della Fondazione. Il ruolo “decisionale” di indirizzo, difatti, rimane in capo al Consiglio di Sorveglianza che, tutt'al più, necessita, per l'esercizio del suddetto potere, del **contributo**, principalmente di natura scientifica - del Comitato Scientifico.

Orbene, il fatto che non sia possibile concentrare il potere di “indirizzo” generale della Fondazione unicamente in capo al Consiglio di Sorveglianza (si ricorda, unico organo interamente designato dalla pubblica amministrazione), essendo il suddetto potere, quantomeno, “condiviso” tra il Consiglio di Sorveglianza e il Comitato Scientifico (quest'ultimo, organo, invece, nominato dal Consiglio di Sorveglianza), porta a escludere che la **totalità** dei componenti di **tutti gli organi che definiscono l'indirizzo della Fondazione** siano nominati dalla pubblica amministrazione.

In tal modo, la disamina fin qui condotta porta a ritenere che la Fondazione si collochi in una posizione peculiare, in quanto, se da un lato è vero che non risulta essere pienamente integrato il requisito di cui all'art. 2 – bis co. 2, let. c) del D. Lgs. 33/2013, posto che, come già detto, il potere di indirizzo, secondo le previsioni statutarie sopra richiamate, è in seno, congiuntamente, al Consiglio di Sorveglianza e al Comitato Scientifico (nominato dal Consiglio di Sorveglianza in data 9.07.2024); dall'altro, è altresì vero che non può non tenersi conto del fatto che il “potere decisionale” di indirizzo, esercitato attraverso la definizione di obiettivi e direttive generali della Fondazione, sia esercitato da un Organo totalmente designato dalla pubblica amministrazione.

A questo punto, occorre verificare se, piuttosto, la Fondazione integri i requisiti di cui all'art. 2 – bis, **comma 3**, del D. Lgs. 33/2013, che testualmente recita “*la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici*”.

Rispetto al concetto di “funzioni amministrative”, primo fra i requisiti che, insieme al bilancio superiore a cinquecentomila euro, determina l'applicazione, seppur secondo il principio della compatibilità, degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza anche a un ente privato, non sembrano esserci dubbi di sorta nell'**escludere** che la Fondazione svolga attività riconducibili all'esercizio di funzioni amministrative.

Invero, per funzioni amministrative si intendono le attività svolte per la cura degli interessi collettivi attraverso l'esercizio di un potere autoritativo, per definizione unilaterale, attribuito alla pubblica amministrazione destinataria da una specifica fonte normativa. Inoltre, in quanto unilaterale (non necessitante consenso), l'esplicazione del potere non avviene a mezzo di accordi ma di provvedimenti amministrativi direttamente esecutivi nella sfera del soggetto privato.

Ora, seppur lo Statuto ci dica che “*la Fondazione ha lo scopo di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese [...]*” perseguito, pertanto, un interesse collettivo, altrettanto vero è che il suddetto scopo è perseguito non tramite l'esercizio

di un potere autoritativo, bensì attraverso la definizione di accordi, contratti, e/o convenzioni, per definizione atti bilaterali, con enti privati o enti pubblici volti a valorizzare i risultati della ricerca scientifica nel mondo dell'industria.

Ciò esclude che Al4I sia un ente privato che eserciti funzioni amministrative, come richiesto dalla normativa summenzionata.

Quanto al requisito delle **“attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche”**, è necessario comprendere se la Fondazione eroghi o meno, in maniera diretta, servizi alla pubblica amministrazione attraverso la stipula di contratti di pubblica fornitura.

Indubbiamente, vi è differenza tra l'erogare un servizio alla pubblica amministrazione in qualità di beneficiario diretto, e l'erogare un servizio a favore di un ente privato o simil pubblico che possa, data la peculiarità del servizio reso a beneficio della comunità scientifica, produrre degli effetti – indiretti - anche a beneficio della pubblica amministrazione.

Il dato letterale, frutto di una lettura necessariamente interpretativa dello Statuto, non lascia intendere in maniera immediata che il beneficiario diretto del servizio reso da Al4I possa essere la pubblica amministrazione, leggendosi all'art. 5, comma 1, dello Statuto che lo scopo della Fondazione è quello di incrementare la ricerca scientifica, al fine di determinare una “ricaduta positiva” nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione.

Ad oggi, la lettura del dato operativo porta a escludere che l'attività di ricerca scientifica sia oggetto di un contratto di pubblica fornitura stipulato da Al4I e una pubblica amministrazione. Tuttavia, non essendo possibile in astratto prevedere quali saranno i rapporti contrattuali che la Fondazione stipulerà; si può ritenere che la Fondazione potrebbe, ma oggi non lo fa, erogare servizi anche alla pubblica amministrazione.

Completando la disamina, si rileva che **la Fondazione non eroga alcun servizio pubblico**.

Si ascrive, infatti, alla nozione di “servizio pubblico” qualsiasi prestazione avente ad oggetto attività o beni accessibili a chiunque ne faccia richiesta, a parità di condizioni, nel senso di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., dietro corrispettivo, anche imposto, a titolo contributivo, deputate a soddisfare interessi essenziali della collettività. Si pensi, ad esempio, alla distribuzione del gas e dell'energia elettrica, al servizio sanitario, al servizio idrico, ai trasporti pubblici, alla gestione dei rifiuti, ai servizi telefonici e all'informazione radiotelevisiva.

Anche in tal caso, i servizi pubblici sono generalmente gestiti ed erogati da una pubblica amministrazione o da privati destinatari di una concessione amministrativa.

A tale riguardo, la Fondazione non è destinataria di alcuna concessione amministrativa per l'erogazione di un servizio pubblico, pertanto, anche qui, è possibile affermare che AI4I non possieda il requisito richiesto dalla normativa summenzionata.

Così, concludendo, appare comprensibile che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, la Fondazione non possiede pienamente né i requisiti soggettivi richiesti dal comma 2, né i requisiti soggettivi richiesti dal comma 3 dell'art. 2 – bis del D. Lgs. 33/2013.

Tuttavia, in ragione delle proprie caratteristiche, la Fondazione, AI4I, sebbene non obbligata, **sceglie** di integrare il modello 231 con misure in ambito anticorruzione, come previsto dalle indicazioni di ANAC, e trasparenza, di **nei limiti di compatibilità con la natura, la struttura e gli obiettivi dell'ente**.

Si rinvia all'Addendum 3) per il dettaglio delle misure anticorruzione e trasparenza adottate dalla Fondazione.

1.2. IL CONTESTO NORMATIVO

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, meglio nota come *“Legge Anticorruzione”*, ha introdotto nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano una specifica normativa intesa a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

Con la Delibera A.N.AC. n. 72 dell'11 settembre 2013, adottata su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2°, lettera b) della l. 190/12, lo Stato italiano ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2013-2015. Tale Piano disciplina a carattere generale l'attività di contrasto ai fenomeni corruttivi, e fornisce le direttive specifiche per l'attuazione delle norme a livello di singola Amministrazione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 è stato da ultimo aggiornato con la Delibera n. 31 del 30 gennaio 2025.

L'intera disciplina dell'anticorruzione è stata inoltre implementata con le previsioni normative introdotte dai seguenti decreti attuativi, che ne hanno regolato alcuni aspetti applicativi:

- i. il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (*“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*), entrato in vigore il 20 aprile 2013, che introduce per le PP.AA. e per gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle medesime, specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici delle attività amministrative di competenza;
- ii. il Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 (*“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*), entrato in vigore il 4 maggio 2013 Che disciplina le cause di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti della P.A. e delle entità privatistiche partecipate;
- iii. il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 (*“Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190/2012”*), il quale rielabora i precedenti obblighi di condotta disciplinare del comparto pubblico integrandoli con diverse disposizioni in materia di contrasto alla corruzione;
- iv. la Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”*), la quale ha modificato l’articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 190 del 6 novembre 2012 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* – Legge Severino), trasformando la prescrizione di pareri facoltativi in un parere obbligatorio;
- v. la Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*), la quale ha sostituito l’originario comma 52 dell’ articolo 1, della legge 190 del 6 novembre 2012 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* – Legge Severino), con gli attuali commi 52 e 52-bis e ha modificato, sempre all’articolo 1, il comma 66;
- vi. la Legge n. 69 del 27 maggio 2015 (*“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”*), la quale ha modificato 3 commi dell’articolo 1, della Legge 190 del 6 novembre 2012 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* – Legge Severino);
- vii. il Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 (*“Revisione e semplificazione delle*

- disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*” – Decreto Madia), il quale ha apportato alcune modifiche ai primi 14 commi della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (“*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” – Legge Severino) e al Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (“*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” – Decreto Trasparenza);
- viii. la Delibera A.N.A.C. n. 1309 del 28.12.16 “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013*”, la quale ha come oggetto la “definizione delle esclusioni e dei limiti” all’accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria;
 - ix. la Delibera A.N.A.C. n. 1310 del 28.12.16 “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*”, la quale ha l’obiettivo di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni, e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute in materia di pubblicità e trasparenza delle informazioni;
 - x. la Delibera A.N.A.C. n. 1134 dell’8 novembre 2017 “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”;
 - xi. la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*” c.d. Legge “spazzacorrotti” che, apportando modifiche al codice di diritto penale e al codice di diritto processuale penale con l’obiettivo di potenziare l’attività di prevenzione, accertamento e repressione dei delitti contro la pubblica amministrazione;
 - xii. la Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. “Legge Nordio”) recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare*” che dispone l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e riformula la fattispecie di traffico di influenze illecite, la cui portata applicativa viene significativamente ridotta. In particolare, il riformulato art. 346-bis c.p., ai fini della sua configurazione, richiede ora che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale siano esistenti (non solo asserite) e sfruttate intenzionalmente (non solo vantate).

1.3. LE SANZIONI PREVISTE DALLA L. 190/2012

In linea generale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella L. 190/2012 e nelle modifiche successive intervenute, costituisce per i dipendenti un illecito disciplinare ed il suo accertamento attiva il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa. Le misure sanzionatorie tese a punire il mancato rispetto di protocolli/procedure interne e presidi in materia anticorruzione si aggiungono a quelli già previsti dal D. Lgs. 231/2001 e ai principi contenuti nel Codice Etico ("Codice di Comportamento" nel caso di AI4I).

L'art. 8 del *"Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento"* prevede che l'importo della sanzione pecuniaria, in caso di illeciti ai sensi della L. 190, è definito entro i limiti minimi e massimi previsti dall'art. 19, comma 5, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

A tal fine l'importo è definito in rapporto a:

- a. la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo;
- b. la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione;
- c. la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori di cui al Regolamento;
- d. l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;
- e. l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata.

1.4. APPLICABILITÀ AD AI4I DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

AI4I, nel quadro del continuo miglioramento della propria governance ed in particolare del sistema dei presidi e delle misure di controllo individuate in relazione ai rischi connessi con la propria attività di ricerca, ha deciso volontariamente, seppur non obbligata ex lege e per tutte le ragioni sopra esposte, di rafforzare i presidi del proprio Modello estendendo l'analisi dei rischi anche a tutti i reati previsti dalla L. 190/2012 per la prevenzione della corruzione.

Di conseguenza, la Fondazione ha dato attuazione alle misure anticorruzione e trasparenza nei

limiti della loro “compatibilità” con la natura, la struttura e l’attività di AI4I, così come previsto dalla normativa all’uopo applicabile.

Per il dettaglio delle misure, si rinvia all’*Addendum* n. 3) al Modello.

1.5. LA LEGGE ANTICORRUZIONE E IL D. LGS. 231/2001

La Legge Anticorruzione presenta importanti interazioni con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001, nella misura in cui tali entità abbiano già adottato in proprio i relativi Modelli di organizzazione e gestione 231 per le diverse finalità previste da tale comparto normativo.

In tali evenienze, le prescrizioni discendenti dal D. Lgs. 231/2001 - secondo le indicazioni di cui al P.N.A. vigente e alla Determinazione 8/15 - si prestano alla coesistenza con le previsioni in materia di anticorruzione di cui alla L. 190/12, anche con riferimento a quei reati non direttamente recepiti nel D. Lgs. 231/2001, generando la necessità che si proceda ad una integrazione dei Modelli di organizzazione e gestione 231 adottati nell’esplicita prospettiva di contrasto alla corruzione.

2. PRESIDI PER LA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE

2.1. DESTINATARI

Il presente *Addendum* si rivolge a tutti i Destinatari, per come definiti al paragrafo 2.6 della Parte Generale del Modello.

Per i soggetti che operano su mandato o per conto della Fondazione, i contratti che ne regolano i rapporti prevedono specifiche clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Codice di Comportamento.

2.2. METODOLOGIA

Ai fini della predisposizione del presente *Addendum* e degli strumenti sottostanti (es. analisi dei rischi, presidi e protocolli, ecc.), in continuità e coerenza con quanto effettuato per la redazione del Modello di organizzazione e gestione ai fini dell'ottemperanza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, è stata utilizzata analoga metodologia di analisi integrando con le specificità richieste dalla Legge Anticorruzione.

La Fondazione si è avvalsa di due strumenti di analisi:

- l'analisi della documentazione;
- le interviste.

In particolare, sono stati analizzati tra gli altri i seguenti documenti:

- Legge istitutiva della Fondazione AI4I – art. 62 – bis del decreto – legge n. 73 del 2021;
- Statuto;
- regolamenti e istruzioni operative interne di AI4I;
- delibere del Consiglio di Sorveglianza;
- Convenzione stipulata con la Fondazione IIT;
- documentazione campionaria relativa ai contratti stipulati con il personale;
- documentazione campionaria relativa ai contratti con i consulenti;
- documentazione campionaria relativa ai contratti di partnership;
- documentazione campionaria relativa agli affidamenti diretti;
- documentazione in materia di salute e sicurezza;

- bilancio civilistico, Relazione di Gestione e Relazione dei revisori;
- sistema di procure e deleghe in vigore.


Sono stati altresì intervistati:

- ✓ Direttore;
- ✓ Head of Administration;
- ✓ Contabilità, bilancio e tesoreria;
- ✓ Comunicazione e relazioni esterne;
- ✓ Affari legali e societari.

2.2.1. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

Il processo di gestione del rischio di corruzione della Fondazione è stato implementato mediante le seguenti fasi di sviluppo:

Figura 1 – *Il processo di gestione del rischio di corruzione*



I principi fondamentali adottati nel processo di gestione del rischio, conformemente a quanto

previsto dal P.N.A., sono stati desunti dai Principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “*Risk Management*”. Tali principi possono essere sintetizzati come segue:

- la gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento delle prestazioni;
- la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione della Fondazione;
- la gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;
- la gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;
- la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva;
- la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili;
- la gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;
- la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali;
- la gestione del rischio è trasparente e inclusiva;
- la gestione del rischio è dinamica;
- la gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

2.2.2. ANALISI DEL CONTESTO

La prima e indispensabile fase del processo di identificazione delle aree di rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale sono state ottenute le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Fondazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera.

In particolare, sono stati analizzati il contesto esterno e il contesto interno della Fondazione.

Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale la Fondazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione

del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente alla Fondazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività della Fondazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

In merito all'organizzazione e alla struttura della Fondazione, si fa espressamente rinvio a quanto già ampiamente descritto nella Parte Generale del Modello e, segnatamente, nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3.

Contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità della Fondazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'analisi del contesto interno è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi dell'ente (c.d. mappatura dei processi), tenuto conto del relativo assetto organizzativo e degli strumenti di governance.

2.2.3. MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO

La mappatura dei processi ha carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi.

La mappatura dei processi ha condotto all'identificazione di aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi sia rispetto al verificarsi di reati – presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001, sia rispetto al verificarsi di rischi corruttivi di cui alla L. 190/2012.

Come emerge dall'analisi degli obiettivi prefissati dagli ultimi P.N.A., si è ritenuto opportuno realizzare una mappatura dei processi **integrata** ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e della Legge n. 190/2012, così strutturata:

- sono state individuate le “Aree di rischio” rilevanti ai sensi della L. 190/2012, declinandole

- in “Processi sensibili” e “Attività sensibili” ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- per ciascun Processo sensibile/Attività sensibile sono stati individuati i rischi reati contro la Pubblica amministrazione ai sensi della L. 190/2012 sia i rischi reati – presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - per ciascun Processo sensibile/Attività sensibile è stato individuato il Responsabile dell’attività, nonché i soggetti coinvolti;
 - per ciascuna Attività sensibile, sono state descritte le regole comportamentali attuate al fine di prevenire i rischi sopra elencati;
 - è stato calcolato il livello di “rischio residuo” attraverso un approccio qualitativo, basato su specifici indici di valutazione del rischio;
 - sono definite specifiche misure di mitigazione dei rischi.

Per quanto concerne le Aree di rischio ai sensi della L. 190/2012, e del PNA 2022 (aggiornato dall’ANAC con Delibera n. 31 del 30 gennaio 2025), sono state individuate le seguenti Aree¹:

- i. Rapporti con le Istituzioni;
- ii. Affari legali e contenzioso;
- iii. Attività istituzionale e comunicazione;
- iv. Contratti pubblici;
- v. Concorsi e selezioni;
- vi. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- vii. Gestione della contabilità e bilancio
- viii. Information Systems.

Si rinvia all’Allegato 2) alla Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo– Mappatura dei processi a rischio reato per la valutazione circa l’applicabilità e la configurabilità di ciascuna Area di rischio rispetto alla missione statuaria e all’organizzazione della Fondazione.

Con riferimento ai Processi sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sono stati considerati rilevanti per la Fondazione i seguenti:

- i. Attività di lobbying;
- ii. Gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione;
- iii. Gestione dei rapporti con la Corte dei Conti;
- iv. Gestione di erogazioni pubbliche;
- v. Gestione dei contenziosi;

¹ Le aree considerate hanno tenuto conto delle aree a rischio indicate dall’ANAC come obbligatorie, nonché talune specifiche ed aggiuntive ritenute sensibili con particolare riferimento all’attività svolta dalla Fondazione.

- vi. Gestione degli affari legali;
- vii. Partecipazione a bandi pubblici per progetti competitivi di ricerca;
- viii. Gestione degli accordi di ricerca finanziati da fondi pubblici italiani ed europei;
- ix. Gestione delle attività di comunicazione e media relations;
- x. Gestione degli eventi;
- xi. Gestione delle gare pubbliche al di sopra delle soglie comunitarie;
- xii. Gestione degli affidamenti diretti;
- xiii. Selezione, assunzione o impiego di personale;
- xiv. Gestione del personale;
- xv. Gestione delle attività riguardanti il trasferimento tecnologico (Technology Transfer);
- xvi. Gestione delle attività inerenti al ciclo attivo;
- xvii. Gestione delle attività inerenti al ciclo passivo;
- xviii. Gestione delle Missioni e delle Note Spese (anche per le spese sostenute con carta di credito);
- xix. Predisposizione del bilancio civilistico e di altre comunicazioni sociali;
- xx. Rapporti con Ministeri Vigilanti, Collegio dei Revisori e Revisore legale;
- xxi. Gestione degli adempimenti tributari e fiscali;
- xxii. Valutazione dei rischi generali e specifici;
- xxiii. Gestione dei rischi in tema di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;
- xxiv. Gestione dell'infrastruttura informatica e della sicurezza delle informazioni;
- xxv. Gestione della compliance ambientale.

Si precisa che non tutti i Processi sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sono da considerarsi anche Aree di rischio ai sensi della L. 190/2012. Infatti, benché la responsabilità amministrativa degli enti si estenda anche, tra gli altri, ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dalla L. 190/2012, il D. Lgs. 231/2001 include, nell'ambito del proprio catalogo di reati – presupposto, anche altre fattispecie di reato non strettamente connesse ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

2.2.4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le aree identificate sono state oggetto di approfondimento al fine di individuare il relativo livello di esposizione al rischio.

I criteri per svolgere l'analisi dei rischi sono stati individuati nell'Allegato 3 al P.N.A. 2019 e sono costituiti da una serie di indicatori relativi alla "probabilità" e all'"impatto", nonché al sistema di controllo interno, cui attribuire valori compresi tra 1 e 4, seppur la valutazione sia poi stata guidata da un'impostazione qualitativa, con lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi.

Si rinvia all'Allegato 2 alla Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo - Mappatura dei processi a rischio reato per il dettaglio in merito ai criteri valutativi.

Matrice del rischio di corruzione

		Impatto			
		Basso (1)	Medio (2)	Alto (3)	Altissimo (4)
Probabilità	1	2	3	4	
	2	4	6	8	
	3	6	9	12	
	4	8	12	16	
		Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto	Rischio critico
		1 - 3,9	4 - 7,9	8 - 11,9	12 - 16

Gli esiti dell'analisi del rischio sono contenuti in allegato al presente Modello (Allegato 2 alla Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo).

2.2.5. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE

La Fondazione, inoltre, ha individuato le misure correttive, i relativi responsabili e tempistiche, distinguendo tra "misure generali" - che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera Fondazione - e "misure specifiche" - che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.